

Provvedimenti d'integrazione professionale dell'AI

Stato al 1° gennaio 2018



In breve

Il principio fondamentale dell'AI è la «priorità dell'integrazione sulla rendita». Scopo dei provvedimenti d'integrazione è di ripristinare, migliorare o conservare la capacità al guadagno degli assicurati. Il loro diritto è stabilito in funzione della prevedibile durata dell'attività lavorativa. La priorità è data all'integrazione degli interessati nel mercato del lavoro. Se l'invalidità è tale da non consentirla, possono essere offerti posti di lavoro e formazioni in un ambiente protetto.

Gli assicurati sono tenuti a contribuire attivamente a limitare il più possibile i costi dei provvedimenti d'integrazione professionale. In particolare hanno l'obbligo di adoperarsi da soli per l'integrazione, senza dovere necessariamente ricorrere ai provvedimenti dell'AI. Sono tenuti a collaborare e a facilitare l'esecuzione di tutti i provvedimenti esigibili. Un provvedimento è considerato inesigibile soltanto se non è adeguato alle condizioni di salute dell'assicurato.

Di regola il diritto a provvedimenti d'integrazione professionale si estingue quando l'assicurato raggiunge l'età di pensionamento AVS o in caso di pensionamento anticipato.

Per principio i provvedimenti devono essere eseguiti in Svizzera.

Questo opuscolo informa gli assicurati in merito ai provvedimenti d'integrazione professionale dell'AI.

Provvedimenti di reinserimento

1 Cosa si intende per provvedimenti di reinserimento?

I provvedimenti di reinserimento sono una prima tappa che serve a preparare gli assicurati ai provvedimenti professionali e fungono quindi da passerella tra l'integrazione sociale e il reinserimento professionale. I provvedimenti di reinserimento sono pensati in primo luogo per gli assicurati che hanno una capacità al lavoro ridotta per ragioni psichiche. La condizione per poterne beneficiare è un'incapacità al lavoro del 50 % o superiore per almeno sei mesi. I provvedimenti di reinserimento permettono di creare le condizioni per lo svolgimento dei provvedimenti professionali in vista della reintegrazione degli assicurati nel mercato del lavoro. Durante i provvedimenti di reinserimento, questi ultimi sono seguiti dall'ufficio AI, che verifica anche l'efficacia delle misure adottate. I provvedimenti di reinserimento consistono in:

- provvedimenti di riabilitazione socio professionale
- provvedimenti di occupazione

2 Cosa si intende per provvedimenti di riabilitazione socioprofessionale?

I provvedimenti di riabilitazione socioprofessionale servono a mantenere o ripristinare l'idoneità all'integrazione e a (ri)abituarlo al lavoro. Essi prevedono:

- il ripristino della resistenza psico-fisica
- il potenziamento della prestazione lavorativa
- il reinserimento a contatto con l'economia e con un sostegno sul posto di lavoro

3 Cosa si intende per provvedimenti di occupazione?

I provvedimenti di occupazione, che di regola sono preceduti da un provvedimento di riabilitazione socioprofessionale, hanno lo scopo di conservare una giornata strutturata e mantenere la capacità al lavoro residua fino all'inizio dei provvedimenti professionali o di un impiego sul libero mercato del lavoro.

4 Quando si ha diritto a provvedimenti di reinserimento?

Il diritto ai provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale inizia al più presto al momento in cui l'assicurato presenta la richiesta di prestazioni.

Orientamento professionale

5 In cosa consiste l'orientamento professionale?

L'orientamento professionale ha lo scopo di definire il profilo dell'assicurato, di valutare le sue capacità, i suoi interessi e le sue attitudini affinché possa esercitare un'attività professionale compatibile con il danno alla salute. Hanno diritto all'orientamento professionale le persone che a causa dell'invalidità sono limitate nella scelta della professione o nell'esercizio dell'attività svolta fino a quel momento. La prestazione prevede una consulenza specializzata sotto forma di colloqui e, se necessario, di test psicologici. In certi casi l'AI può concedere stage di orientamento pratici o accertamenti più approfonditi da eseguire sul mercato del lavoro o presso istituzioni specializzate.

Prima formazione professionale

6 Quali costi per la prima formazione professionale sono coperti dall'AI?

Hanno diritto alla prima formazione professionale gli assicurati che non esercitavano ancora un'attività lucrativa e che in seguito all'invalidità devono assumere costi supplementari di almeno 400 franchi all'anno per la loro formazione. Il provvedimento avviene successivamente alla conclusione di una formazione scolastica e, mediante mezzi adeguati e mirati, permette agli assicurati di svolgere un'attività lucrativa. La prestazione si limita a coprire i costi supplementari dovuti all'invalidità, che rendono la formazione più onerosa per gli assicurati invalidi rispetto alle persone non invalide.

7 Quali costi per il perfezionamento professionale sono coperti dall'AI?

L'AI assume i costi supplementari dovuti all'invalidità anche nel quadro del perfezionamento professionale. In questo caso, tuttavia, non concede indennità giornaliera.

Riformazione professionale

8 Quali costi per la riforma professionale sono assunti dall'AI?

Lo scopo della riforma professionale è di mantenere, migliorare o ripristinare la capacità al guadagno dell'assicurato che, per motivi di salute, non è più in grado di svolgere la sua attività. L'assicurato ha diritto a una riforma professionale se, prima dell'insorgenza dell'invalidità, aveva terminato una formazione professionale oppure se percepiva un reddito di una certa importanza. L'AI assume tutti i costi della riforma professionale. Vi rientrano:

- la formazione professionale di base (apprendistato)
- la frequenza di diverse scuole
- le misure preparatorie al programma formativo
- il reinserimento nella precedente attività lucrativa
- l'integrazione in un altro ambito

La riforma professionale, che deve essere semplice e adeguata, è volta a permettere all'assicurato di svolgere un'attività con cui egli possa conseguire un reddito equivalente a quello percepito prima dell'invalidità.

Collocamento

9 In cosa consiste il collocamento?

Per collocamento s'intende il sostegno attivo offerto dagli uffici AI nella ricerca di un'attività adeguata all'assicurato sul mercato del lavoro. Le prestazioni comprendono in particolare la consulenza per preparare il dossier di candidatura, redigere lettere di accompagnamento o prepararsi a un colloquio di assunzione. Inoltre gli assicurati hanno diritto alla consulenza per il mantenimento del loro attuale posto di lavoro. Nel migliore dei casi l'assicurato potrà essere ricollocato nell'azienda in cui lavorava prima dell'invalidità. Il servizio di collocamento mira parimenti a sostenere, informare e consigliare il datore di lavoro in materia di diritto delle assicurazioni sociali.

Lavoro a titolo di prova

10 Cosa si intende per lavoro a titolo di prova?

Il lavoro a titolo di prova permette di collocare un assicurato in un'azienda per dargli la possibilità di dimostrare le sue competenze e consentire al datore di lavoro di testare le sue capacità per un periodo di al massimo sei mesi. Il datore di lavoro non è vincolato da un contratto di lavoro, ma il provvedimento è oggetto di una convenzione. L'assicurato riceve un'indennità giornaliera o continua a ricevere la sua rendita.

L'assicurato e il datore di lavoro devono rispettare determinate disposizioni del Codice delle obbligazioni:

- diligenza e fedeltà (art. 321a)
- obbligo di rendiconto e restituzione (art. 321b)
- lavoro straordinario (art. 321c)
- osservanza di direttive e di istruzioni (art. 321d)
- responsabilità del lavoratore (art. 321e)
- utensili, materiale e spese (art. 327–327c)
- protezione della personalità del lavoratore (art. 328 e 328b)
- tempo libero e vacanze (art. 329, 329a e 329c)
- altri obblighi: cauzione (art. 330), attestato (art. 330a), obbligo di informare (art. 330b)
- diritti sulle invenzioni e sui design (art. 332)
- conseguenze della fine del rapporto di lavoro: esigibilità dei crediti (art. 339 cpv. 1), e restituzione (art. 339a)

A determinate condizioni, l'assicurazione risponde dei danni causati dall'assicurato all'azienda.

Assegno per il periodo d'introduzione

11 In quali casi viene versato un assegno per il periodo d'introduzione?

Se l'assicurato all'inizio del rapporto di lavoro non offre ancora il rendimento che ci si potrebbe attendere dopo il periodo d'introduzione e avviamento, al datore di lavoro è versato un assegno per il periodo d'introduzione. L'assegno ammonta al massimo al salario mensile lordo versato all'assicurato ma non può superare l'importo massimo dell'indennità giornaliera dell'Al. Esso include anche gli oneri sociali del datore di lavoro. L'assegno può essere versato al massimo per 180 giorni.

Indennità per sopperire all'aumento dei contributi

12 In quali casi viene versata un'indennità per sopperire all'aumento dei contributi?

Al datore di lavoro può essere concessa un'indennità per sopperire all'aumento dei contributi della previdenza professionale obbligatoria o dell'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia, se l'assicurato ridiventa incapace al lavoro durante i tre anni successivi al collocamento e se il rapporto di lavoro all'insorgere della nuova incapacità al lavoro è durato più di tre mesi. Sono prese in considerazione le assenze superiori a 15 giorni per anno civile. L'indennità inizia a essere versata a partire dal 16° giorno.

Aiuto in capitale

13 In quali casi viene versato un aiuto in capitale?

Quando l'integrazione in un'attività dipendente non è possibile, può essere assegnato un aiuto in capitale. Questa prestazione è volta a fornire i mezzi finanziari all'assicurato che dimostra di avere le competenze, le conoscenze professionali e le qualità personali necessarie all'esercizio di un'attività indipendente. Inoltre devono essere soddisfatte altre condizioni particolari. Di regola assegnato sotto forma di prestito a interesse rimborsabile, l'aiuto in capitale può anche essere concesso per finanziare trasformazioni nell'azienda rese necessarie dall'invalidità.

Provvedimenti di reintegrazione

14 Cosa si intende per provvedimenti di reintegrazione?

Per migliorare la capacità al guadagno dei beneficiari di una rendita AI possono essere attuati in qualsiasi momento provvedimenti di reintegrazione. Oltre ai provvedimenti abituali (provvedimenti di reinserimento senza limiti di durata, provvedimenti professionali, consegna di mezzi ausiliari), sono previste anche prestazioni di consulenza e assistenza che possono essere concesse agli assicurati e ai loro datori di lavoro, per al massimo tre anni a contare dall'eventuale decisione di riduzione o di soppressione della rendita, per aiutarli a mantenere il posto di lavoro.

15 Quali prestazioni vengono corrisposte?

Durante l'attuazione dei provvedimenti di reintegrazione gli assicurati non ricevono un'indennità giornaliera ma continuano a percepire la loro rendita.

In casi particolari può essere versata un'indennità giornaliera dell'AI. Per maggiori informazioni in merito si rinvia all'opuscolo *4.02 – Indennità giornaliera dell'AI*.

16 Quando si procede a una valutazione dell'invalidità?

Al termine dei provvedimenti di reintegrazione è effettuata una valutazione dell'invalidità, seguita da una decisione di mantenimento, modifica o soppressione della rendita.

Per maggiori informazioni a questo proposito si rinvia all'opuscolo *4.04 – Rendite d'invalidità dell'AI*.

Prestazione transitoria

17 In quali casi viene corrisposta una prestazione transitoria?

Può beneficiare di una prestazione pecuniaria transitoria l'assicurato a cui la rendita è stata ridotta o soppressa in seguito:

- a provvedimenti di reintegrazione o
- alla ripresa di un'attività lucrativa o
- all'aumento del grado d'occupazione

a condizione di presentare, nei tre anni successivi (periodo di protezione), nuovamente un'incapacità al lavoro pari almeno al 50 % che è durata almeno 30 giorni e continua a sussistere.

In caso di riduzione della rendita, la prestazione transitoria corrisponde per principio alla differenza tra la rendita in corso e la precedente rendita. In caso di soppressione della rendita, corrisponde per principio all'importo della precedente rendita. La prestazione transitoria è versata a partire dal mese in cui le condizioni summenzionate sono adempiute. Durante il suo versamento è avviata una revisione della rendita per determinare se il grado d'invalidità è cambiato. Il diritto si estingue al momento in cui l'ufficio Al emana una decisione al termine del riesame del grado d'invalidità o se l'incapacità al lavoro scende al di sotto del 50 %.

Coordinamento con la LPP

18 Qual è l'istituto di previdenza competente?

Durante il periodo di protezione di tre anni (v. punto 17), la persona rimane assicurata presso l'istituto di previdenza che le versava le prestazioni d'invalidità. Di principio queste prestazioni continuano ad essere versate integralmente o in misura ridotta (in funzione del nuovo reddito derivante dall'attività lucrativa). Se l'assicurato presenta un'incapacità al lavoro durante il periodo di protezione di tre anni, deve informarne immediatamente l'istituto di previdenza che procederà ad un nuovo calcolo delle prestazioni dovute.

Se la reintegrazione ha successo, al termine del periodo di protezione la cassa pensione trasferisce la competenza così come la prestazione di libero passaggio all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro.

Indennità giornaliera

19 Qual è la funzione delle indennità giornaliera?

Le indennità giornaliera completano i provvedimenti d'integrazione dell'AI e sono destinate a garantire il sostentamento degli assicurati e dei loro familiari durante l'integrazione.

In determinati casi eccezionali (p. es. nessuna perdita di guadagno dovuta all'invalidità, riscossione di una rendita), l'AI non accorda alcuna indennità giornaliera.

Hanno diritto all'indennità giornaliera gli assicurati che hanno compiuto i 18 anni, indipendentemente dal sesso e dallo stato civile. Il diritto all'indennità giornaliera cessa al più tardi alla fine del mese che precede quello in cui nasce il diritto ad una rendita di vecchiaia.

Vi sono due tipi d'indennità giornaliera dell'AI:

- la grande indennità giornaliera
- la piccola indennità giornaliera

Alle due indennità giornaliera si applicano condizioni e procedimenti di calcolo diversi.

È inoltre prevista un'indennità per spese supplementari di custodia e di assistenza.

L'opuscolo 4.02 – *Indennità giornaliera dell'AI* contiene ulteriori informazioni in merito.

Richiesta di prestazioni

20 Come richiedere delle prestazioni dell'AI?

Per chiedere prestazioni dell'AI gli assicurati devono annunciarsi quanto prima presso l'ufficio AI del loro Cantone di domicilio. I provvedimenti d'integrazione professionale sono assunti dall'AI al più presto dall'inoltro della richiesta.

Gli appositi moduli possono essere richiesti presso gli uffici AI, le casse di compensazione e le loro agenzie; sono anche disponibili su Internet all'indirizzo *www.avs-ai.ch*.

Chiarimenti e altre informazioni



Questo opuscolo informativo presenta solo una panoramica riassuntiva. Per la valutazione dei singoli casi fanno stato esclusivamente le disposizioni legali in vigore. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere agli uffici AI, alle casse di compensazione o alle loro agenzie. L'elenco di tutti gli interlocutori è pubblicato all'indirizzo Internet www.avs-ai.ch.

Pubblicato dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Ristampa novembre 2018. La riproduzione, anche solo parziale, è autorizzata soltanto con il consenso scritto del Centro d'informazione AVS/AI.

Questo opuscolo informativo può essere richiesto alle casse di compensazione, alle loro agenzie e agli uffici AI. Numero di ordinazione 4.09/i. È disponibile anche su www.avs-ai.ch

4.09-18/01-I